

COMUNE DI GRESSAN
Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE GRESSAN
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale N. 5

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di febbraio alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MARTINET Michel - Presidente	Si
BIONAZ Renzo - Vice Sindaco	Si
RUSSO Sergio - Consigliere	Si
COTTINO Aldo - Consigliere	Si
JOUX Loris - Assessore	Si
CUNEAZ Eligio - Assessore	Si
GRECO Michelina - Assessore	Si
BREDY Ingrid - Consigliere	Si
GUERRAZ Daniela - Consigliere	Si
BONIN Roberto - Consigliere	Si
PORLIOD STEFANO - Assessore	Si
BERLIER Andrea - Consigliere	Si
STIVALETTA Piera Maria Libera - Consigliere	Si
IMPERIAL Mirco - Consigliere	Si
GARINO Aldo - Consigliere	Si
CHAMONIN Dario - Consigliere	Si
BERLIER Piero - Consigliere	Si
LUPI Vittorio - Consigliere	Si
LATELLA Claudio - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 19
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Signor **Gianluca GIOVANARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **MARTINET Michel** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Ai sensi dell'art. 30 comma 2, dello Statuto comunale per regolarità tecnica:
FAVOREVOLE Il Responsabile del procedimento: F.to GIOVANARDI G.
- Ai sensi dell'art. 3 comma 3, del regolamento comunale di contabilità per regolarità contabile:
FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to SISTI G. B.
- Ai sensi dell'art. 9 L.R. 19.08.1998 n. 46 sotto il profilo di legittimità:
FAVOREVOLE Il Segretario comunale: F.to GIOVANARDI G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 15, comma 12 della L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2015 le modalità di determinazione delle tariffe deliberate ai fini TARI nel 2014;

RITENUTO, in particolare, di confermare per l'anno 2015 le medesime tariffe 2014, seppure in presenza di un aumento della spesa indicata nel piano finanziario della Comunità Montana dovuto, principalmente, all'aumento dei costi di smaltimento in discarica; la mancata copertura integrale del costo previsto risulta di fatto consentita dall'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 così come sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera e-ter) del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014; in base a tale disposizione è stato infatti eliminato il limite del 7% quale quota massima del piano finanziario che i Comuni avrebbero potuto non coprire con il gettito TARI, assicurando invece ai Comuni la possibilità di coprire con la tassa un importo di detto piano anche inferiore senza che questa decisione possa determinare alcuna violazione delle norme di cui al D.P.R. 158/1999 che prevedevano come presupposto della TIA (e poi della TARES e della TARI) la copertura integrale del costo del servizio con le entrate derivanti dalla tassa (fonte parere avv. FOGAGNOLO trasmesso al CELVA in data 19/09/2014);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO l'art. 14 dello Statuto comunale;

VISTO il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19 agosto 1998 n. 46;

CON VOTI favorevoli n. 11 e n. 8 contrari (i consiglieri del gruppo di minoranza e del gruppo misto) espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE il **Piano Finanziario per l'anno 2015** redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si **allega il Prospetto Economico-Finanziario**, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze Domestiche		
[?]		
n. componenti nucleo familiare	quota fissa (€/mq/anno)	quota variabile (€/anno)
1	0,93512	15,18740
2	1,09098	35,43727
3	1,20230	45,56221
4	1,29136	55,68714
5	1,38042	73,40577
6 o più	1,44722	86,06194

Utenze non Domestiche			
	CATEGORIA ATTIVITA' PRODUTTIVE	quota fissa (€/mq/anno)	quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06991	0,50434
2	Campeggi, distributori carburanti	0,14637	1,06882
3	Stabilimenti balneari	0,08302	0,60327
4	Esposizioni, autosaloni	0,06554	0,48495
5	Alberghi con ristorante	0,23375	1,70507
6	Alberghi senza ristorante	0,17477	1,27056
7	Case di cura e riposo	0,20754	1,51691
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,21846	1,59256
9	Banche ed istituti di credito	0,12015	0,87290
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,19006	1,37919
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23375	1,70701
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,15729	1,14447
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,20099	1,46454
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,09394	0,67893
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12015	0,87290
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,05736	7,69513
17	Bar, caffè, pasticceria	0,79520	5,78444
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,38449	2,79911
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33643	2,44219
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,32388	9,64462
21	Discoteche, night club	0,22720	1,66046

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI STABILIRE, che per l'anno di competenza 2015, il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) avvenga in due rate, con le seguenti scadenze:

- prima rata (acconto) 31 gennaio 2016
- seconda e ultima rata (saldo) 30 aprile 2016

DI CONFERMARE che è facoltà del contribuente versare in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

DI STABILIRE che il versamento delle due rate avvenga mediante l'utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano sempre le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, in quanto compatibili e venga preceduta dal recapito di avvisi di pagamento bonari e dei relativi modelli di pagamento riportanti l'indicazione del tributo dovuto;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MARTINET Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data 26/02/2015 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

GRESSAN, il 26/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca GIOVANARDI

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 <i>"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"</i>	
	art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (<i>allegare curriculum vitae professionista</i>)
X	art. 23 - provvedimenti amministrativi;
	art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: ___ autorizzazione o concessione; ___ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ___ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ___ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
	art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (<i>di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario</i>)
	art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
	art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.